



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

Milano, lì 14 maggio 2013
Prot. n. 5332/B6

OGGETTO: BANDO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA - MILANO

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE BANDITRICE

1.1) ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA

Via Brera n. 28 – 20121 Milano (Italia); Ufficio Gare e Contratti tel: 02.86.95.52.95 (dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00); fax: 02.86.40.36.43; e-mail contratti@accademiadibrera.milano.it; sito: www.accademiadibrera.milano.it

SEZIONE 2: OGGETTO DEL BANDO

2.1) L'Accademia pubblica il presente Bando allo scopo d'istituire un Albo fornitori per l'eventuale affidamento, mediante parametrizzazioni informali o procedure in economia (cottimo fiduciario), di lavori, forniture e servizi, nelle categorie di cui all'Allegato B, in modo da introdurre criteri di selezione certi e trasparenti per le procedure di acquisto che prevedono l'invito di operatori economici.

2.2) L'Albo fornitori derivante dal presente Bando costituirà semplice indagine di mercato al fine di incrementare il numero di contatti con aziende operanti nei settori d'interesse per l'Accademia (Allegato B), articolati per classi merceologiche, in previsione di eventuali procedure d'acquisto/appalto di beni e/o servizi. Nei fatti, la sottoscrizione della Domanda d'iscrizione all'Albo, mediante compilazione dell'Allegato A, non darà seguito ad alcun obbligo commerciale, contrattuale ed economico da parte dell'Accademia.

2.3) L'Amministrazione banditrice si riserverà la possibilità d'interpellare le aziende inserite nell'Albo in caso di necessità d'acquisto/fornitura di beni e/o servizi, ovvero in caso di appalti con procedura informale ex art. 51 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questa Accademia, con osservanza dell'art. 5 del D.P.R. n. 384/01 sul cottimo fiduciario e dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06.

2.4) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di scegliere gli operatori da invitare anche senza fare ricorso al presente Albo, nei seguenti casi:

- qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo operatori economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga secondo i parametri previsti per legge;
- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dall'Accademia, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire operatori economici idonei;
- in tutti gli altri casi in cui l'Amministrazione ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato, o mediante invito di operatori economici che abbiano già reso all'Accademia le prestazioni ricercate in occasione di precedenti appalti.

2.5) Il presente Bando non presenta limiti temporali, né scadenze.

2.6) Di eventuali modifiche, correzioni, aggiunte al presente Bando, od ai suoi Allegati, verrà data notizia solo ed esclusivamente attraverso apposita comunicazione presso il sito internet di cui al punto 1.1. L'Accademia ha la facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche, in relazione alle proprie esigenze interne.

SEZIONE 3: PRINCIPI DI UTILIZZO DELL'ALBO

3.1) La gestione dell'Albo e la selezione degli operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall'art. 2 del Codice.

3.2) I meccanismi di selezione degli operatori economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

SEZIONE 4: REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIONE ALL'ALBO

4.1) Non sono ammessi all'iscrizione all'Albo i seguenti operatori, in quanto privi della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il



- titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte, qualora l'Impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f) che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Accademia;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non presentino la certificazione sostitutiva di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- m) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla data di invio della richiesta di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

4.2) In vista degli affidamenti pubblici disposti dall'Amministrazione, l'operatore economico dovrà inoltre:

- essere in regola rispetto alle disposizioni normative in tema di contrasto alle infiltrazioni mafiose, ai sensi della Legge n. 575 del 31 maggio 1965, della Legge n. 490 dell'8 agosto 1994, e del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- qualora si tratti di società o soggetto a composizione collettiva, essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa di riferimento;
- essere regolarmente iscritto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Codice:
 - qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le stesse categorie merceologiche di iscrizione all'Albo, indicando la Camera di appartenenza ed il numero di iscrizione, ovvero il registro professionale o commerciale dello Stato estero di residenza;
 - all'albo professionale previsto per legge, qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, indicando il numero di iscrizione, la tipologia di ordine professionale e l'ordine presso il quale è iscritto;
 - qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali;
 - qualora si tratti di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, essere regolarmente iscritto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del Codice, in uno dei registri professionali o commerciali di

- cui all'allegato XI A del Codice per gli appalti pubblici di lavori, o di cui all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi;
- qualora si tratti di operatori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestare, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Codice, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nei Paesi in cui sono redatti;
 - ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, del Codice, possedere, in relazione alla propria attività o azienda, tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività, o comunque trovarsi in condizioni di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da poter conseguire le medesime autorizzazioni in vista dell'esecuzione degli appalti cui intenda concorrere;
 - laddove in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell'art. 43 del Codice, dichiarare la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
 - laddove in possesso di certificati che attestano il rispetto di norme di gestione ambientale ai sensi dell'art. 44 del Codice, dichiarare la tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
 - in caso di lavori, essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, ed indicarne il numero, la categoria, la classifica, la SOA emittente, la data di emissione e quella di scadenza;
 - in caso di servizi e forniture, dichiarare la classe economica di fatturato globale di appartenenza, computata sulla base della sommatoria degli importi risultanti dai bilanci approvati negli ultimi tre esercizi, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c) del Codice;
 - indicare, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c) del Codice, il fatturato specifico degli ultimi tre esercizi, al netto dell'IVA, relativamente ai servizi o alle forniture per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo;
 - possedere, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), n. 2) del D. Lgs. 81/08, e dell'Allegato XVII al predetto Decreto, i requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e dunque:
 - aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08, o comunque aver reso autocertificazione ai sensi dell'art. 29, comma 5, del predetto Decreto;
 - non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08;
 - non essere destinatario della sanzione dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale;
 - non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del D. Lgs. n. 286/98, comportanti l'esclusione dalle gare;
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 17 ottobre 2001, non essersi avvalso dei piani di emersione ivi previsti, o essersene avvalso purché il relativo periodo di emersione si sia concluso;
 - possedere tutti gli ulteriori requisiti fissati dalla Domanda d'inserimento Allegato A e provvedere a tutte le altre dichiarazioni di impegno ivi enunciate.

4.3) L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, in relazione alle disposizioni di legge o alle esigenze dell'Amministrazione.

4.4) La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente Regolamento, verrà comprovata dal fornitore, in sede di ammissione all'Albo o in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 secondo le regole appresso stabilite, nelle quali il fornitore indichi anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

4.5) L'operatore iscritto avrà l'obbligo di comunicare all'Accademia, immediatamente e comunque non oltre sette (7) giorni dalla sua verifica, ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti di cui sopra, attraverso le procedure di variazione previste al successivo art. 6.6.

4.6) I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti inoltre a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede d'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

4.7) Ai fini dell'ammissione al presente Albo, gli operatori di cui all'art. 47 del Codice dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dalla quale emerga il possesso di requisiti equipollenti a quelli prescritti dal proprio ordinamento rispetto a quelli previsti nel presente Bando per l'ammissione degli operatori italiani.

4.8) Per gli operatori economici appartenenti all'Unione Europea, se nessun documento o certificato tra quelli richiesti per l'ammissione di operatori italiani è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti.

4.9) Sarà facoltà dell'Accademia procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dagli operatori economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo ai medesimi la trasmissione della relativa documentazione a comprova.

SEZIONE 5: VINCOLI DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA D'INSERIMENTO ALL'ALBO

5.1) L'Impresa, presentando Domanda d'inserimento all'Albo (Allegato A), manifesta la propria disponibilità ad essere contattata - a discrezione dell'Accademia e senza nessun obbligo da parte di quest'ultima - nel caso in cui l'Amministrazione banditrice intenda aprire procedure di acquisto/fornitura di beni e/o servizi, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni.

5.2) Presentando la propria Domanda d'inserimento all'Albo (Allegato A), l'Impresa, nei fatti, non assumerà alcun impegno nei confronti dell'Accademia, fatta eccezione per gli obblighi di legge nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. Le dichiarazioni presentate all'atto della sottoscrizione della Domanda d'inserimento all'Albo potranno essere oggetto di verifiche.

SEZIONE 6: PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

6.1) La Domanda d'inserimento all'Albo (Allegato A), compilata con diligenza, corredata dagli allegati richiesti al successivo punto 6.4, potrà essere trasmessa alla c.a. dell'Ufficio Gare e Contratti per mezzo telefax al numero: 02.86.40.36.43, oppure per mezzo e-mail all'indirizzo: contratti@accademiadibrera.milano.it.

6.2) La Domanda dovrà essere sottoscritta:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;
- dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale, se si tratta di associazione professionale.

La Domanda dovrà inoltre recare copia fotostatica del documento di identità dei dichiaranti, in corso di validità.

6.3) L'Impresa potrà presentare Domanda d'inserimento all'Albo per più categorie, riportando i codici desumibili dall'Allegato B.

6.4) In allegato alla Domanda d'inserimento all'Albo non è richiesto l'invio di cataloghi o materiale dimostrativo, ma è necessario trasmettere:

- una breve presentazione dell'Impresa;
- un curriculum aziendale recante le tipologie dei servizi prestati e le eventuali referenze.

6.5) In ogni caso l'Accademia potrà richiedere, via breve o tramite e-mail, eventuali integrazioni documentali ed ulteriori chiarimenti che si dovessero rendere necessari.

6.6) L'operatore economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita richiesta di variazione, da presentarsi con le medesime modalità di forma previste per la domanda di ammissione.

6.7) Richieste d'informazione in merito al presente Bando potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica di cui al punto 1.1

6.8) Non verranno prese in considerazione le Domande d'inserimento all'Albo (Allegato A) compilate in forma non chiaramente leggibile od incompleta.

SEZIONE 7: SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI DALL'ALBO

7.1) L'Amministrazione provvederà a sospendere il fornitore dall'Albo nei seguenti casi:

- mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni dalla verifica, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici;
- ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale del fornitore, o in relazione ad eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il fornitore medesimo.

7.2) L'Amministrazione provvederà inoltre alla cancellazione degli operatori economici dall'Albo nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione avanzata dal fornitore stesso;
- b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;
- c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dall'Accademia o dichiarata dal fornitore in sede di richiesta di variazione;
- d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- e) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dall'Amministrazione;
- f) altri eventuali casi previsti dalla normativa.

7.3) A tal fine, le varie strutture organizzative interne all'Accademia, destinatarie delle prestazioni contrattuali, segnaleranno per iscritto al Responsabile del Procedimento le eventuali irregolarità emerse in sede di esecuzione contrattuale da parte del fornitore, e tutti gli altri eventi che possano comportare una sospensione o una cancellazione.



Il Responsabile del Procedimento compirà gli accertamenti del caso e procederà alla contestazione scritta degli addebiti.

L'Impresa interessata potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che le sarà assegnato dall'Amministrazione, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione.

SEZIONE 8: MODELLI ALLEGATI AL BANDO

Al presente Bando sono allegati i seguenti modelli:

- Allegato A - Domanda d'inserimento all'Albo fornitori;
- Allegato B - Elenco categorie beni e servizi.

SEZIONE 9: TRATTAMENTO DEI DATI

9.1) Con riferimento al D. Lgs 196/2003, ed in particolare ai sensi dell'art. 13, la committente informa tutte le imprese che sottoscriveranno questo Bando mediante invio dell'Allegato A che:

- i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti adempimenti di legge connessi;
- i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico nel rispetto del D. Lgs 196/03;
- il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria tuttavia il mancato conferimento può impedire lo svolgimento delle attività di cui in oggetto;
- ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a enti pubblici e professionisti esclusivamente per l'esecuzione di obblighi di legge;
- in relazione ai dati trattati, l'Impresa potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/03, nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo;
- titolare del trattamento dati è : ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA - Via Brera, 28 cap 20121 Milano (MI)

L'informativa completa è disponibile presso i ns. uffici.

9.2) L'Impresa, iscrivendosi all'Albo fornitori, dichiara di consentire il trattamento dei propri dati da parte dell'Accademia ai sensi della Legge n. 196/03, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Bando e delle eventuali e successive procedimenti d'appalto, acquisto o fornitura di beni e/o servizi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to) Dott.ssa Anna Virno

